

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
Commissione Agricoltura (XIII)

Schema di decreto legislativo recante attuazione 479). della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Atto n.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
479); esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Atto n.

2012/196), ai sensi dell'articolo 258 del considerato che il termine di recepimento della direttiva 2009/128/CE è scaduto il 26 novembre 2011 e che la Commissione europea, il 21 marzo 2012, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto che, con lettera in data 12 luglio 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che è scaduto il termine per l'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 21 giugno 2012, che contiene richieste di modifica che si ritiene il Governo debba recepire, in considerazione delle competenze che il provvedimento assegna ai medesimi enti;

vista la valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario espressa dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 19 luglio 2012;

tenuto conto del contributo di analisi e delle richieste di modifica formulate nel corso delle audizioni informali, che hanno coinvolto i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, delle organizzazioni di categoria dei professionisti competenti per materia e dei produttori di agrofarmaci;

premesso altresì che:

la direttiva 2009/128/CE, adottata a norma del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, si propone di istituire un quadro normativo comune ai Paesi dell'Unione europea per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione, allo scopo di ridurre i rischi e degli impatti dell'utilizzo di tali prodotti sulla salute umana e sull'ambiente e di incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi. A tal fine, la direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione nazionali; va ricordato in proposito che le problematiche connesse alla diffusione dell'utilizzo dei fitofarmaci hanno determinato, ormai da molti decenni, una forte spinta alla individuazione di prescrizioni di carattere normativo e di soluzioni di tipo tecnico-scientifico, a livello europeo e nazionale, che hanno fatto registrare continui miglioramenti sul piano della tutela della salute e dell'ambiente; per quanto riguarda l'Italia, in particolare, la nuova regolamentazione europea incide su un quadro normativo che ha già introdotto alcune misure di gestione dei fitofarmaci ora previste dalla direttiva per l'insieme dei paesi europei nonché rigorose prescrizioni a tutela della sicurezza e della

salute degli operatori e dei consumatori;
inoltre, l'agricoltura italiana ha già raggiunto importanti risultati sulla strada dell'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e del ricorso a pratiche agronomiche che puntano al minor utilizzo di mezzi chimici. Tali risultati – innegabilmente frutto di un importante impegno del mondo agricolo – si possono misurare nella diminuzione della quantità di prodotti distribuiti per uso agricolo, nella continua spinta all'utilizzo di nuovi principi attivi a ridotto impatto ambientale e nei positivi dati relativi alla presenza di residui sugli alimenti;
nel condividere l'obiettivo delle istituzioni europee di compiere ulteriori passi in avanti verso un'agricoltura ecosostenibile e la sicurezza alimentare, e nel condividere altresì il richiamo al principio di precauzione, si ritiene che la consapevolezza dei risultati raggiunti dovrebbe indurre a seguire un approccio più basato su criteri di premialità e di ulteriore stimolo nei confronti delle imprese, che non su criteri vincolistici e punitivi. Infatti, le imprese già dimostrano di essere ampiamente orientate alla scelta dell'agricoltura biologica, della produzione integrata, di pratiche agricole sostenibili e, in generale, alla riduzione del ricorso agli agrofarmaci, che pure costituiscono un ausilio importante per l'agricoltura;
in tale direzione, si ritiene inoltre necessario ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sostenibilità ambientale e le esigenze di sostenibilità economica delle imprese in senso lato, che comprendono anche gli aspetti relativi agli adempimenti già oggi pesanti, che rischiano di accrescere ancora i passaggi di carattere burocratico;
il recepimento della direttiva europea e la definizione degli adempimenti e delle regole per le imprese andrebbero pertanto impostati secondo gli indirizzi della semplificazione e della riduzione al minimo degli oneri amministrativi, sempre valutando ciascuno di essi alla luce del rapporto costo-benefici e tenendo altresì conto dell'indirizzo affermato nella legislazione nazionale di non introdurre misure più gravose di quelle richieste dalla normativa europea;
in questa fase così complessa della vita del Paese risulta concretamente improponibile una norma che preveda nuovi costi per la pubblica amministrazione e pertanto si ritiene fondamentale che l'impegno delle imprese agricole nell'adeguamento ai nuovi obiettivi sull'uso sostenibile dei fitofarmaci sia altresì sostenuto almeno con un'adeguata rete di assistenza tecnica e con modalità organizzative e procedurali che consentano, ove possibile, una riduzione dei costi complessivamente gravanti sulla singola impresa;
si ritiene infine opportuno che il complessivo processo di adeguamento alla disciplina europea, che si svilupperà attraverso i piani di azione nazionali, avvenga prevedendo più strutturate e stabili forme di consultazione delle rappresentanze delle imprese agricole, considerato anche che l'articolo 4 della direttiva dispone che nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali gli Stati membri tengano conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si ritiene necessario accogliere le proposte di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, richiamando in particolare l'attenzione su quelle di seguito indicate:

1) all'articolo 2, si condivide la seguente formulazione dei commi 3 e 4: «3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e

attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. 4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria»;

2) all'articolo 3, si condivide la seguente formulazione della lettera c) del comma 1 (definizione di utilizzatore professionale): «c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori»;

3) all'articolo 3, si condivide la seguente formulazione della lettera l) del comma 1 (popolazione interessata): «l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari»;

4) all'articolo 4, si devono inserire anche le regioni e le province autonome tra le autorità che provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal decreto e di quelle previste dal Piano;

5) all'articolo 6, comma 1, si preveda che il Piano d'azione nazionale sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

6) all'articolo 6, comma 2, laddove si prevede che il Piano promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, si faccia riferimento non unicamente alla finalità di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, ma anche alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondente ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti;

290 (Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto), si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati

7) all'articolo 10, si preveda che le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. agli utilizzatori professionali;

8) all'articolo 13, il comma 5 sia riformulato nel modo seguente: «5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

9) all'articolo 15, nel condividere la proposta di modifica del comma 6 formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si chiede di precisarla ulteriormente, nel senso di sostituire le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di cui al comma 1» con le seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano e attuano le misure di cui al comma 1»;

10) all'articolo 16, si condivide la seguente formulazione del settimo periodo del comma 4: «Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento»;

11) all'articolo 24, considerato che tutte le organizzazioni consultate in audizione ritengono il livello delle sanzioni previste eccessivamente gravoso e punitivo, soprattutto quello relativo a violazioni di carattere amministrativo, si raccomanda l'accoglimento delle proposte di modifica formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prevedono la riduzione dell'importo delle sanzioni di cui ai commi 7 (prescrizioni sui controlli funzionali periodici delle attrezzature), 10 (violazione delle misure di tutela di cui agli articoli 14 e 15) e 13 (obblighi di tenuta del registro dei trattamenti);

b) all'articolo 3, comma 1, lettera m), le parole: «difesa integrata: attenta considerazione»

siano sostituite con le seguenti: «difesa integrata: valutazione della necessità del trattamento in base a monitoraggi dei parassiti e a campionamenti della coltura con verifica dell'effettivo superamento di soglie di danno; nel caso in cui sia accertata la necessità del trattamento, attenta considerazione»;

c) all'articolo 4, con riferimento alle attività di programmazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio delle misure previste dal decreto e di quelle previste dal Piano, si ritiene indispensabile prevedere un tavolo di confronto con la filiera agroalimentare che si riunisca con cadenza semestrale, al fine di garantire nel tempo attraverso la partecipazione delle rappresentanze degli operatori un'attuazione della normativa efficace e basata su una esatta valutazione delle esigenze del mondo produttivo;

d) all'articolo 5, si giudica insufficiente una consultazione meramente discrezionale e non normata del mondo agricolo; pertanto, per garantire una partecipazione più strutturata e continua delle organizzazioni delle imprese agricole, si chiede di prevedere che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sia composto anche da un'adeguata rappresentanza delle predette organizzazioni e si suggerisce di individuare metodologie di ascolto e consultazione delle rappresentanze delle professioni attinenti alla materia in oggetto;

e) all'articolo 6, comma 2, si chiede di distinguere l'agricoltura biologica dai «metodi alternativi», citandola esplicitamente;

f) agli articoli 7, 8, 9 e 10, occorre concentrare l'intervento formativo sui soggetti che ne abbiano effettiva necessità, escludendo dagli obblighi di partecipazione ai relativi corsi i tecnici di comprovata esperienza in materia e i professionisti iscritti in albi professionali di settore, per i quali la specifica qualificazione professionale acquisita può far ritenere superflua un'attività formativa ulteriore rispetto alla formazione continua obbligatoria prevista dai rispettivi ordinamenti;

g) con riferimento all'articolo 15, in particolare, si condivide in linea generale l'obiettivo di promuovere un salto di qualità dell'agricoltura nelle aree protette e nelle aree Natura 2000, avendo come obiettivo la ecocompatibilità dei metodi di produzione e la diffusione del metodo biologico, dell'agricoltura integrata e di altre pratiche agricole innovative e non impattanti. Tuttavia, si ribadisce la necessità di perseguire tale obiettivo cercando un ragionevole equilibrio tra i principi di tutela ambientale e l'esigenza di garantire la stessa permanenza in quelle aree (che comprendono un quarto della superficie agricola italiana) di attività produttive economicamente sostenibili, come l'agricoltura, anche tradizionale. In quest'ottica, tenuto anche conto dell'articolo 12 della direttiva, appare improprio imporre, con criteri rigidi e generalizzati, determinati metodi di produzione in tali aree, senza una specifica valutazione dei rischi e senza lasciare spazi adeguati alle autonome scelte produttive delle imprese. Appare pertanto necessario prevedere che le eventuali diverse regolamentazioni sull'uso di prodotti fitosanitari siano valutate ed adottate, tenendo conto della presente norma in sede locale, in base alle specifiche esigenze di tutela dei siti, in un quadro di concertazione tra gli enti territoriali, gli enti gestori delle aree e le rappresentanze degli agricoltori, e siano auspicabilmente accompagnate da strumenti di incentivazione e compensazione;

h) con riferimento agli articoli 18, 19, 20 e 21, si ritiene che il condivisibile obiettivo di pervenire ad una difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, che costituisce un incisivo indirizzo che condizionerà l'agricoltura futura, debba essere perseguito secondo criteri che tengano conto della realtà produttiva delle imprese italiane e, per quanto riguarda in particolare la difesa integrata obbligatoria di cui all'articolo 19, della sostenibilità economica delle scelte da compiere. Si sottolinea al contempo la necessità di valutare attentamente *imposizioni obbligatorie difficilmente raggiungibili dalle imprese senza una gradualità e supportando* il sistema con un'adeguata rete di assistenza tecnica, senza la quale sembra difficile realizzare quel cambio di direzione verso un modello produttivo a ridotto consumo di pesticidi. Si raccomanda altresì di assicurare la partecipazione delle organizzazioni agricole alla definizione delle scelte, ad esempio prevedendone la presenza nell'organismo 4 del 2011; tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n.

i) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola: «infezioni,» siano aggiunte le seguenti: «affinché i trattamenti siano effettuati solo al superamento di soglie di danno/presenza o di fattori di rischio,»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3:

1) si ritiene necessario migliorare la definizione del «consulente», di cui alla lettera g) del comma 1, soprattutto al fine di precisarne la qualificazione professionale, i titoli necessari e valorizzare la sua «terzietà» rispetto ai soggetti direttamente coinvolti nella commercializzazione e vendita dei prodotti fitosanitari;

2) appare opportuno introdurre una definizione di «utilizzatore non professionale», in quanto tale soggetto è previsto dall'articolo 10, comma 5, che vieta la vendita agli stessi di prodotti che non riportino in etichetta la specifica dicitura: «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»;

b) all'articolo 4, si ritiene che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debba essere riconosciuto il ruolo di capofila del processo di attuazione disciplinato dal medesimo articolo, in considerazione della necessaria centralità e della posizione che assume il settore agricolo, prevedendo che il medesimo Ministero assuma quindi un ruolo di coordinamento delle attività di competenza di ciascun Ministero interessato;

c) all'articolo 6:

1) poiché il Piano in oggetto dovrebbe essere adottato entro il 26 novembre 2012, appare indispensabile che i suoi contenuti siano oggetto di confronto con le organizzazioni agricole;

2) si ritiene necessario che nella fase di redazione del piano si definiscano, al fine di assumere con piena consapevolezza ogni misura, strumenti operativi in grado di valutare adeguatamente l'impatto sanitario, sociale, economico ed ambientale delle misure previste, nel contesto nazionale, regionale, locale;

3) al comma 3, si valuti la possibilità di inserire, tra gli obiettivi del Piano, l'informazione sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari al fine di garantire produzioni di qualità minimizzando i rischi sulla salute umana e sull'ambiente;

d) agli articoli 7, 8, 9 e 10, in relazione al sistema della formazione e all'insieme delle abilitazioni:

1) considerata la rilevanza della formazione, nonché della certezza circa la professionalità di utilizzatori, distributori, consulenti, si segnala la necessità di improntare il sistema a criteri di semplificazione ed efficacia, individuandone gli aspetti essenziali ed evitando il rischio che possa diventare un inutile aggravio di costi e di incombenze burocratiche per le imprese o per coloro che già posseggono titoli e competenze certificate;

2) fermo restando che le regioni e le province autonome sono le autorità responsabili per l'istituzione del sistema della formazione, appare opportuno prevedere la possibilità per le stesse di avvalersi – per lo svolgimento di attività formative e per l'espletamento dell'esame per il rilascio dei certificati di abilitazione – anche delle competenze maturate da enti di formazione o da strutture formative di emanazione delle organizzazioni professionali agricole, dotate di specifici requisiti di idoneità;

e) con riferimento specifico all'articolo 10, si invita a valutare se sia effettivamente necessario imporre alle aziende che effettuano la vendita di prodotti fitosanitari di avvalersi di personale abilitato che sia unicamente nella posizione di «dipendente» dell'azienda, prescrizione che determinerebbe un aggravio dei costi che si scaricherebbe sugli acquirenti;

f) all'articolo 11, pur condividendo l'importanza della corretta informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di

prodotti fitosanitari, si invita a non trasformare le dovute cautele in adempimenti eccessivamente gravosi per gli utilizzatori professionali, in particolare laddove si tratti di prescrizioni non previste dalla direttiva;

g) in relazione agli articoli 14 e 15, occorre evitare disposizioni che si sovrappongono agli strumenti di gestione e salvaguardia già in vigore per gli ambienti vulnerabili e le aree protette, dettando misure che siano compatibili e di supporto 152 del 2006, concernenti rispettivamente all'implementazione di quegli stessi strumenti in direzione delle finalità della direttiva. Si ricordano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del codice ambientale, di cui al decreto legislativo n. le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché la normativa sulle aree Natura 2000;

h) all'articolo 17:

1) si valuti l'opportunità di stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari, inserendole in apposito allegato (le audizioni svolte dalla Commissione hanno potuto consentire di conoscere ipotesi ben formulate che si mettono a disposizione del Governo) (v. *allegato*);

2) si valuti in ogni caso la possibilità di promuovere modalità che consentano all'agricoltore di suddividere gli oneri di smaltimento dei prodotti inutilizzati e degli imballaggi, che sono posti a carico di tutti gli utilizzatori professionali, pur non apparendo sempre compatibili con le caratteristiche dimensionali e organizzative della generalità degli imprenditori agricoli;

i) 7-00707, approvata dalla Commissione il 9 maggio 2012 con il parere favorevole del Governo, con riferimento agli articoli 18, 19, 20 e 21, per quanto riguarda la difesa integrata, si richiamano gli indirizzi contenuti nella risoluzione n. la quale si è impegnato il Governo «a predisporre linee guida e strumenti idonei all'attuazione degli obblighi comunitari in materia di lotta integrata anche utilizzando le «migliori pratiche» attivate da alcune regioni italiane e a promuovere e sostenere le azioni attivate dalle regioni in materia di difesa integrata al fine di incentivare ulteriormente la ricerca e la sperimentazione con l'obiettivo di rendere adattabili alle diverse realtà territoriali i modelli previsionali ed assicurare quindi la disponibilità di *know how* per tutti i Paesi europei impegnati a salvaguardare un modello di agricoltura sostenibile nell'interesse dei produttori e dei consumatori»;

l) all'articolo 21, si chiede di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che le regioni e le province autonome e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano; l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n.

m) si richiamano i rilievi formulati in ordine agli articoli 14 e 15 anche con riferimento al comma 10 dell'articolo 24, dove si contemplano le sanzioni amministrative per la non osservanza delle misure a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e delle aree specifiche, circa l'esigenza di evitare sovrapposizioni con le norme sanzionatorie già presenti per le medesime fattispecie di violazioni nella normativa nazionale e regionale. Si propone pertanto di fare salve tali norme e di dettare eventualmente, nel testo in esame, sanzioni con funzione suppletiva, in mancanza di sanzioni previste dalle specifiche normative di tutela;

n) l'articolo 25, che stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, costituisce l'occasione per ribadire conclusivamente, pur comprendendo i vincoli derivanti dall'attuale situazione dei bilanci pubblici, che la mancata previsione di risorse volte a sostenere l'impegno delle imprese agricole nell'adeguamento ai nuovi obiettivi sull'uso sostenibile dei fitofarmaci costituisce un obiettivo elemento di debolezza della nuova normativa. Ciò induce tuttavia a ribadire con decisione anche la necessità di evitare che l'attuazione del decreto comporti adempimenti amministrativi eccessivi e poco efficaci per le stesse imprese, soprattutto laddove non siano obbligatoriamente richiesti dalla direttiva da recepire.

Allegato all'osservazione di cui alla lettera h), numero 1), riferita all'articolo 17

«Allegato IV. Criteri generali per il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari

1. Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari devono ottemperare alle disposizioni che seguono:
 - a) sottoporre ad operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;
 - b) ridurre, ove e possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;
 - c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'articolo 183 del D. Lgs. 152/06;
 - d) in caso di rifiuti soggetti a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro;
2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente articolo 3, quando contengono sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali devono essere gestiti.
3. È vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.
4. Il gestore del circuito organizzato di raccolta mette a disposizione degli imprenditori agricoli sacchi impermeabili per il contenimento dei contenitori di prodotti fitosanitari bonificati. Al momento del conferimento, il gestore del circuito di raccolta o il soggetto che provvede al ritiro per conto dello stesso controlla che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia stata apposta un'etichetta con i seguenti estremi identificativi del conferente:
 - ragione sociale dell'azienda agricola;
 - indirizzo della sede operativa;
 - codice fiscale;
 - data di conferimento;
 - numero e tipologia dei contenitori conferiti.
5. Sui contenitori conferiti può essere effettuato, da parte del gestore del circuito di conferimento, controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica.»